

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Il Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale n. 4
del 25 gennaio 2006

S.O. N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 27 gennaio 2006

€ 15,00

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno ferialo successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.

pag. 4

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO 2006-2008

(Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 dicembre 2005).

Publicato sul Supplemento ordinario n. 4, in data 27 gennaio 2006, al Bollettino Ufficiale n. 4 del 25 gennaio 2006.

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

LEGGE REGIONALE 23 gennaio 2006, n. 3.

Bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2006, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A) con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per l'anno medesimo.

Art. 2

1. È approvato in euro 12.827.636.590,82 il totale delle spese effettive ed in euro 23.054.860.666,39 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 2006-2008 annesso alla presente legge (tabella B).

2. È approvato in euro 4.884.094.172,09 il totale delle spese effettive ed in euro 8.293.267.776,62 il totale generale della spesa della Regione per l'anno 2006.

3. Sono approvati in euro 7.379.645.814,84 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2007 ed in euro 7.381.947.074,93 il totale generale della spesa per l'anno finanziario 2008.

4. Sono autorizzati l'impegno ed il pagamento delle spese per l'anno 2006, nonché l'impegno delle spese per gli anni 2007 e 2008 ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, in conformità all'annesso stato di previsione relativo a detti anni (tabella B), con riferimento ai capitoli del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 3

1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006, annesso alla presente legge.

Art. 4

1. Per gli effetti di cui all'articolo 10 della legge regionale 7/1999 è approvato il documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.

Art. 5

1. Per gli effetti di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 7/1999 sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.

Art. 6

1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese di funzionamento quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.

Art. 7

1. Per gli effetti di cui all'articolo 19 della legge regionale 7/1999 sono considerate spese impreviste quelle iscritte nell'elenco n. 4 annesso al documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di previsione per gli anni 2006-2008 e per l'anno 2006.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, 23 gennaio 2006

ILLY
